CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

Legislazione Tecnica

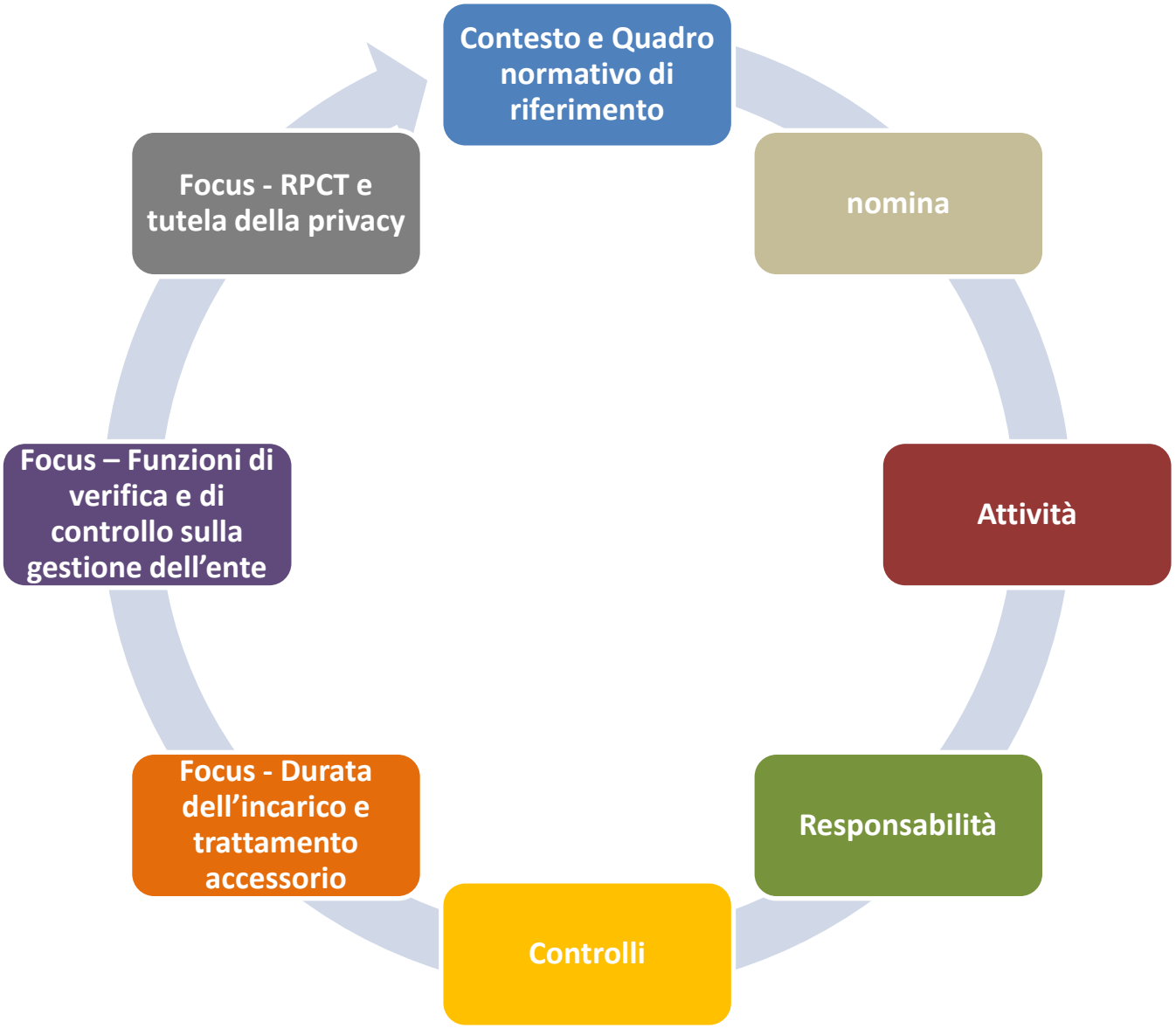
IL RPCT NEGLI ORDINI TERRITORIALI: RUOLO, OPERATIVITÀ E RESPONSABILITÀ

Webinar, 26 settembre 2022

Relatore: Rosalisa Lancia

Agenda

Legislazione Tecnica



Legislazione Tecnica

Il RPCT è

- elemento essenziale della governance dell'Ordine
- referente dell'intero sistema della prevenzione del rischio corruttivo
- anello di collegamento tra Ordine e ANAC
- figura di controllo
- figura che svolge attività operative
- responsabile in caso di violazione dei propri adempimenti
- tutelato dalla normativa se revocato ingiustamente o discriminato per atti e fatti collegati al suo incarico

Quadro normativo di riferimento

Legislazione Tecnica

Normativa primaria

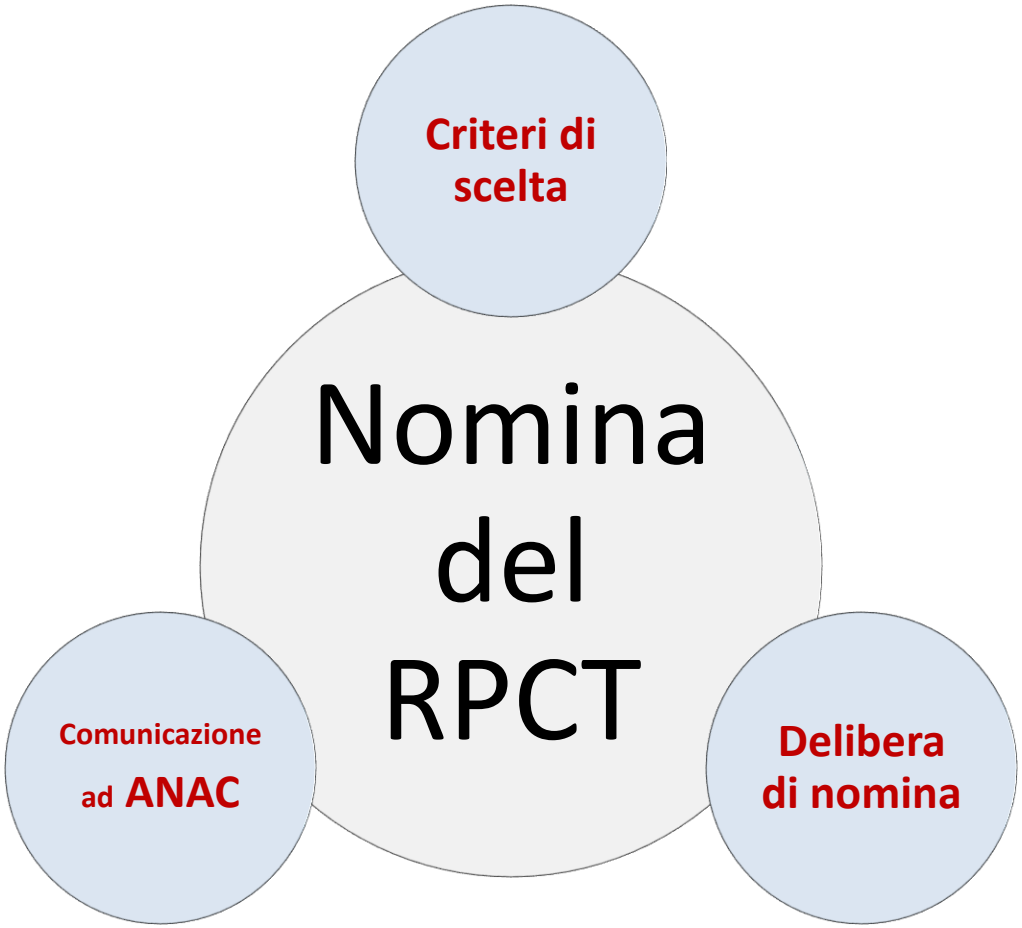
- L. 190/2012
- D.Lgs. 33/2013
- D.Lgs. 39/2013
- D.P.R. 62/2013
- D.Lgs.97/2016

Regolamentazione attuativa

- PNA di tempo in tempo adottati
- Del. ANAC 1309/2016, 1310/2016, Delibere specifiche che richiamano il RPCT
- "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione" (18 luglio 2018)
- Del. 840/2018
- Del. 777/2021

Comunicazioni e interpretazioni

- Comunicazioni ANAC sulla Relazione Annuale RPTC e attestazione OIV
- Comunicazioni ANAC sulla Piattaforma di condivisione PTPCT
- Comunicazione Presidente ANAC 29 novembre 2019
- Comunicazione Presidente ANAC 3 novembre 2020
- Orientamenti ANAC 2 febbraio 2022
- PNA 2022 in consultazione


Criteri di scelta
Nomina del RPCT
Comunicazione ad ANAC
Delibera di nomina

Art. 1, co. 7, L. 190/2012

«*L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività*».

PNA 2016

«*(…) nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere*».

PNA 2019

«*si evidenzia l'esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, che sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti conflitto di interesse e scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva*»

PNA 2019

«*si raccomanda quindi alle amministrazioni di scegliere il soggetto interno cui affidare l'incarico di RPCT oltre che in coerenza con il dettato normativo e con le indicazioni fornite dall'Autorità, tenendo anche* ***conto delle proprie caratteristiche strutturale e sulla base della propria autonomia organizzativa****. Si rammenta infatti che la scelta finale sul RPTC è rimessa all'autonoma determinazione dell'amministrazione e affidata all'organo di indirizzo cui compete la nomina e il compito di assicurare che il RPCT possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività*»

PNA 2019

«*si precisa che le indicazioni sopra fornite sono di carattere generale e valgono per tutte le amministrazioni. In taluni casi limite, ove tali indicazioni non possono essere applicate (****ad esempio enti di piccole dimensioni dove le figure dirigenziali sono assenti o dove i dipendenti si trovano in posizione di conflitto di interessi, svolgendo attività in settori ad alto rischio corruttivo****) l'amministrazione è tenuta ad adottare soluzioni in base alla propria organizzazione* »

PNA 2019

«*si rammenta, in ogni caso, la necessità di* ***motivare opportunamente*** *la scelta effettuata nel provvedimento di nomina*»

Comun. Presidente ANAC 03/11/2020- Precisazioni in ordine all'applicazione delle normativa sulla prevenzione della corruzione negli Ordini e nei collegi professionali - Nomina dell'RPCT

Riscontrando il persistere di criticità nell'individuazione del RPCT negli Ordini e Collegi precisa:

1. il RPCT deve essere individuato in un ***dirigente interno***, a conoscenza delle dinamiche e dell'organizzazione dell'Ente di cui fa parte e che pertanto può svolgere al meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora l'ordine/collegio, a causa del numero limitato, assegni a propri dirigenti compiti gestionali, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti *dando la preferenza a quelli cui sono assegnati i compiti gestionali più compatibili con il ruolo di RPCT.*
3. In caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare ***quale RPCT un profilo non dirigenziale***, ferma restando la scelta di personale interno all'Ente.
4. È, inoltre, da considerarsi come un'assoluta eccezione ***la nomina di un dirigente esterno***. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
5. ***In via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali***. In tal senso, dovranno essere **escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere e, laddove possibile, anche la figura di Vicepresidente**.
6. Si ritiene che in ragione delle funzioni vicarie proprie del vicepresidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente, ben potrebbe in futuro e all'occorrenza, assumere, ove necessario, funzioni gestionali a lui delegate dal Presidente stesso.
7. ***E' da escludersi che possa essere individuato quale RPCT un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale del medesimo consiglio/ordine o un consulente esterno.***

La nomina del RPCT richiede di attenzionare i seguenti elementi



Atto di nomina del RPTC – DELIBERA MOTIVATA

- La nomina avviene con delibera del Consiglio dell'Ordine
- La delibera di nomina è un atto formale
- La delibera deve essere adeguatamente motivata
- La motivazione deve far riferimento al contesto organizzativo interno (dimensionamento, assenza di figure dirigenziali, assenza di dipendenti)
- La motivazione deve far riferimento alla competenza del nominando, alla condotta integerrima e al soggetto prescelto (consigliere, dipendente pur se non dirigente)
- La competenza e la condotta integerrima possono essere corredati da documentazione a supporto
- Il RPCT dichiara l'assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità prima del conferimento dell'incarico e con cadenza annuale

Attenzione a situazioni di conflitto anche potenziale con ruoli o incarichi tipici del regime ordinistico (ad es. cumulo tra RPCT e membro di Commissioni)

COMPETENZA DEL RPCT

Qualche indicazione viene dalla Piattaforma di Acquisizione PTPCT, nella parte Anagrafica del RPCT

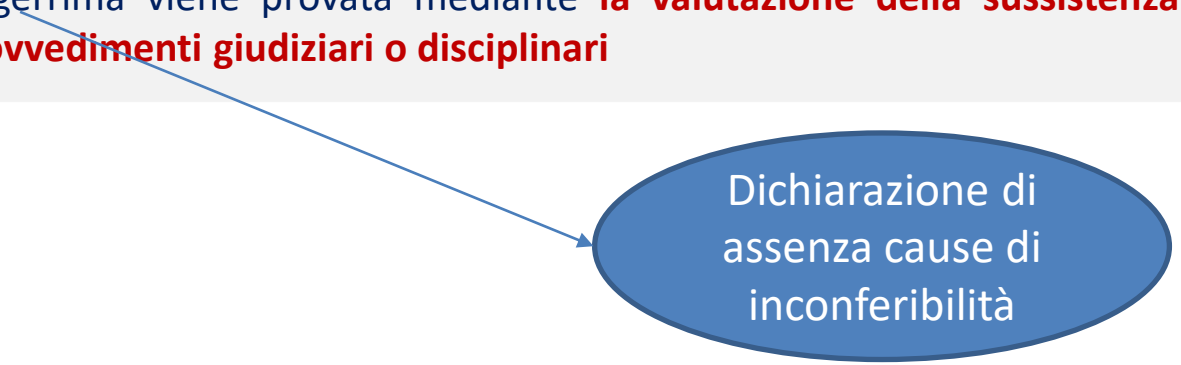
Competenze RPTC

- Titolo di studio
- Titolo post laurea
- Esperienza specifiche come RPCT (maturate durante la propria carriera lavorativa)
- Aree di miglioramento delle competenze

Tra le esperienze specifiche si segnala esperienza in materia di contratti pubblici, programmazione e controllo, analisi organizzativa e reingegnerizzazione dei processi, risk management, trasparenza, valutazione delle performance e altro (categoria residuale).

CONDOTTA INTEGERRIMA

- La L. 190/2012 non fornisce specifiche indicazioni sui requisiti soggettivi per la nomina del RPTC.
- ANAC ritiene che il RPCT sia selezionato tra soggetti che abbiano dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo e non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari.
- Nella propria attività di vigilanza, ANAC ha riscontrato che la valutazione del requisito della c.d. condotta integerrima ha dato luogo a problematiche e pertanto con il PNA 2019 ha fornito precisazioni sul punto:
 - ✓ Preliminarmente, il RPCT deve essere figura in grado di garantire la stessa buona immagine e il decoro dell'amministrazione;
 - ✓ La condotta integerrima rappresenta requisito necessario nell'interesse dell'ente e nell'interesse e prestigio del RPCT che potrà così esercitare il ruolo con maggiore autorevolezza;
 - ✓ La condotta integerrima viene provata mediante **la valutazione della sussistenza di procedimenti/provvedimenti giudiziari o disciplinari**



CONDOTTA INTEGERRIMA - Precisazioni di ANAC sui procedimenti penali, erariali, civili e disciplinari

Casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva e casi di rinvio a giudizio

ANAC ritiene che sono **cause ostative** alla nomina e al mantenimento dell'incarico tutti i casi di **rinvio a giudizio e le condanne in primo grado** per i reati di cui al D.Lgs. 235/2012 (incandidabilità alle elezioni regionali) nonché quelle per i reati contro la PA e, in particolare, quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013. Nel caso di rinvio a giudizio l'ente valuta caso per caso e decide di conseguenza, fornendo sempre adeguate motivazioni sulla scelta effettuata. In tale ambito particolare rilevanza può assumere l'elemento soggettivo del dolo.

Casi di condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei Conti

ANAC ritiene che, se commessi con comportamento doloso, incidono sul requisito della condotta integerrima del RPCT, ai fini del conferimento e/o del mantenimento dell'incarico.

Condanne già in primo grado del giudice civile/del lavoro

ANAC ritiene che spetta all'ente valutare e motivare in sede di nomina o di revoca se tali condanne inficiano il requisito della condotta integerrima, dando conto delle ragioni. Come parametro di riferimento può essere considerato quello dell'incidenza della condanna rispetto allo svolgimento della funzione.

Pronunce di natura disciplinare

ANAC ritiene che l'ente valuta di volta in volta se la condotta sanzionata disciplinarmente faccia venire meno i requisiti di integrità, fornendo le opportune motivazioni in sede di nomina o di revoca. Tra i parametri di valutazione, si considera la gravità dei fatti accertati, i danni conseguiti, la condotta tenuta successivamente.

- Il RPCT ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'ente l'avvio di procedimenti; a tale scopo, è utile che gli enti introducano, nel codice di comportamento/regolamento di funzionamento, un dovere informativo. Risulta utile una dichiarazione del RPCT sull'assenza di procedimenti preventivamente al conferimento dell'incarico.

Il RPCT deve essere scelto in coerenza con il dettato normativo e nel rispetto dei seguenti criteri:

- Individuare come RPCT un dirigente, per quanto possibile
- selezionare un soggetto con adeguata conoscenza dell'organizzazione e con competenze qualificate
- scegliere un dipendente che assicuri stabilità nello svolgimento dei compiti
- considerare come assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno, nel quale caso è necessaria una motivazione particolarmente stringente, puntuale e congrua
- evitare di nominare un soggetto che si trovi in posizione di comando
- evitare la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario
- valutare la nomina di un dipendente (non dirigente) **solo ed esclusivamente in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo** (circostanza che potrebbe verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni)
- escludere la nomina di dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione, quali Ufficio contratti, Ufficio gestione del patrimonio, Ufficio contabilità e bilancio, Ufficio personale
- individuare una figura in grado di garantire la buona immagine e il decoro dell'Ente, privilegiando il soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di comportamento integerrimo
- considerare l'opportunità di introdurre modifiche organizzative finalizzate a consentire, nell'individuazione del RPCT, il pieno rispetto dei criteri indicati nella normativa e negli orientamenti dell'ANAC

- Il provvedimento di nomina del RPCT è necessario, è motivato e riporta il nominativo.
- Nell'atto di nomina è prevista una **durata minima ragionevole dell'incarico**. Ciò per garantire sia la stabilità necessaria per portare a termine almeno un ciclo di programmazione triennale, sia per assicurare un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti nel ruolo di RPCT.
- Se il RPCT svolga l'incarico in via esclusiva, circostanza che potrebbe verificarsi in enti di grandi dimensioni con organizzazione complessa, la durata dell'incarico dovrebbe non essere inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta.
- Se l'incarico di RPCT è di natura aggiuntiva**, la durata prevista non deve essere inferiore a quella del contratto sottostante all'incarico già svolto**, e comunque nel rispetto del limite temporale di tre anni, prevedendo eventualmente una sola proroga.
- In caso **di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT**, è opportuno che venga nominato un sostituto. Nel PTPCT, vanno predisposte indicazioni per affrontare tale evenienza, prevedendo, ad esempio, una modalità automatica di sostituzione; quando l'assenza è invece una **vera e propria vacatio del ruolo di RPCT**, l'organo di indirizzo si attiva per la nomina di un nuovo RPCT, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.
- L'organo di indirizzo ex lege ha il compito di individuare e nominare il RPCT e come tale è responsabile della mancata nomina o mancata adozione del PTPCT.
- Il RPCT deve poter essere supportato nelle proprie attività; di tale supporto va data evidenza nella nomina (nel caso di enti piccoli tutte le unità organizzative sono tenute a fornire supporto).
- Nel PTPTC deve essere data evidenza delle **modalità di interlocuzione** sia per la predisposizione delle misure di prevenzione, sia per la fase di monitoraggio e riesame complessivo del sistema di gestione del rischio

Orientamenti ANAC 2022 - Checklist verifica della corretta nomina

Legislazione Tecnica

Negli Orientamenti ANAC si fornisce una breve check list che l'organo di indirizzo può utilizzare per verificare i criteri di scelta del RPCT nelle Amministrazioni.

1. Si sta selezionando il RPCT tenendo conto delle disposizioni di legge e di quanto indicato dall'Autorità?
2. Si sta nominando quale RPCT un dirigente non assegnato ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva che abbia comunque adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione?
3. Si sta avendo cura di evitare che il soggetto nominato si trovi in situazioni di conflitto di interesse in relazione ad altre funzioni svolte, oltre quella di RPCT?
4. Si sta selezionando quale RPCT un soggetto che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo e non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari, tenuto conto di quanto indicato dall'Autorità?
5. Nel caso in cui non vi siano le condizioni per individuare il RPCT in linea con le indicazioni fornite dall'Autorità, si sta verificando se tale risultato possa essere assicurato tramite opportune ed eventuali modifiche organizzative? Laddove non siano state possibili modifiche organizzative per individuare correttamente il RPCT secondo le indicazioni di legge e dell'Autorità, si sta provvedendo ad esplicitare chiaramente le motivazioni nell'atto di nomina?
6. Al fine di garantire la stabilità dell'incarico, nell'atto di nomina si sta inserendo una durata minima non inferiore a tre anni, con la possibilità di una sola proroga?
7. Si sta dotando il RPCT di risorse o di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, rispetto al compito da svolgere?

8. Ove sia stato possibile prevedere un ufficio di supporto al RPCT, si sta ponendo la titolarità dell'ufficio in capo al RPCT?
9. Si stanno assicurando al RPCT poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, disponendo le eventuali modifiche organizzative a ciò necessarie?
10. Si stanno definendo nel PTPCT i poteri del RPCT e le modalità di interlocuzione dello stesso con la struttura dell'ente e gli eventuali referenti?
11. Si stanno delineando nella sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione anche le modalità di coordinamento tra quest'ultimo e i responsabili degli uffici dell'amministrazione che si occupano dell'elaborazione delle altre sezioni del PIAO, in particolare quelle che riguardano la performance e l'organizzazione e il capitale umano?
12. Si stanno definendo nel Piano o nella sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza del PIAO le modalità di collaborazione del RPCT e gli altri soggetti della struttura per la fase di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure previste?
13. Si sta verificando che il PTPCT o l'apposita sezione del PIAO contenga misure per affrontare una temporanea assenza del RPCT, come ad esempio una procedura organizzativa interna che, sulla base di criteri stabiliti, permetta di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT per il periodo di assenza imprevista?
14. In caso di vacatio del ruolo di RPCT, si sta provvedendo tempestivamente a nominare il nuovo RPCT?

Legislazione Tecnica

- La comunicazione ad ANAC della nomina di RPCT si attua mediante la piattaforma ANAC, utilizzando il sistema di registrazione e profilazione

 https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti

- Dopo aver ottenuto con la registrazione le credenziali di accesso (Nome Utente e Password), è necessario attivare lo specifico Profilo da RPCT
- Prima di creare il profilo RPCT va selezionato l'ente pertinente (Amministrazione/soggetto aggiudicatore)
- Nei campi obbligatori, va inserito "Data Nomina" e "Link atto nomina" (quest'ultimo corrisponde al link alla pagina web del sito istituzionale del soggetto rappresentato dove è pubblicato l'atto amministrativo con il quale l'utente è stato nominato RPCT)
- Info e modalità di registrazione sono reperibili al «Manuale utente» (https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti)

Con tale sistema di registrazione non è più necessario compilare e trasmettere il modulo pdf di cui al Comunicato del Presidente del 18 febbraio 2015

- Con la Delibera n. 27 del 19 gennaio 2022, ANAC ha istituito il Registro dei RPCT e ha adottato il relativo "Regolamento per la costituzione e la gestione di un Registro dei Responsabili della prevenzione della corruzione della trasparenza".
- Il Registro, dal carattere ricognitivo, ha come scopo di agevolare l'interlocuzione con i RPCT nominati delle PPAA e negli enti e di garantire la necessaria trasparenza sui soggetti cui è stato conferito l'incarico, di agevolare il dialogo tra gli stessi e facilitare la creazione di una rete nazionale dei Responsabili.
- L'iscrizione al registro:
 - è riservata esclusivamente ai RPCT nominati ai sensi dell'art. 1, co. 7, L. 190/2012, e non è aperta ai loro collaboratori o ausiliari, comunque denominati (art. 3 del Regolamento);
 - viene effettuata mediante la registrazione nel sistema di registrazione utenti reso disponibile sul portale istituzionale dell'Autorità al link https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti
- Mediante la registrazione, il RPCT riceve accesso ai servizi di ANAC riservati ai RPCT e, allo scopo, **dichiara, sotto la propria responsabilità**, il proprio incarico di RPCT, i propri dati quali: codice fiscale, ente di appartenenza, data di nomina, link all'atto di nomina pubblicato sul sito dell'ente di appartenenza e indirizzo di posta elettronica. Di questi dati verranno pubblicati esclusivamente il nominativo, il codice fiscale, l'ente e il link all'atto di nomina.
- All'atto dell'iscrizione al Registro, ciascun RPCT può richiedere la partecipazione al Forum degli RPCT, organizzato da ANAC attraverso piattaforme telematiche, che consente discussione e scambio di esperienze.
- In caso di sostituzione e/o avvicendamento nel ruolo di RPCT, **la modifica nel registro avviene in maniera automatica non appena il professionista subentrante attivi la procedura di iscrizione**: la nuova richiesta di profilo RPCT, infatti, comporterà la sostituzione del RPCT uscente e la disabilitazione del precedente profilo. Il RPCT uscente potrà anche procedere a cancellarsi dal registro una volta cessato l'incarico.

Legislazione Tecnica

Fonte normativa	Obbligo
Art. 1, co. 8, L. 190/2012	Predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
Art 1, co. 7, L. 190/2012	• segnala all'organo di indirizzo le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. • indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Art. 1, co. 9, lett. c), L. 190/2012	• prevede «obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano».
Art 1, co. 10, L. 190/2012	• verifica l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. • verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.
Art. 1, co. 14, L. 190/2012	• redige la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT.

Legislazione Tecnica

Fonte normativa	Obbligo
Art. 43, d.lgs. 33/2013	il RPCT ha anche le funzioni di Responsabile Trasparenza attraverso *"un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione"*.
Art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013	è competente dei casi di riesame dell'accesso civico: *"Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni"*.
Art. 5, co. 10, d.lgs 33/2013	se la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel caso i dati non risultino pubblicati il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art.43, comma 5, d.lgs. 33/2013.
Art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013	È competente per la gestione del c.d. accesso civico semplice (verifica pubblicazione, eventuale suggerimento di pubblicazione, risposta al richiedente con indicazione del link di pubblicazione).

Legislazione Tecnica

Fonte normativa	Obbligo
Art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62	Cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

Legislazione Tecnica

Fonte normativa	Obbligo
Art. 15 d.lgs. n. 39/2013	Vigila sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e segnala le violazioni all'ANAC.
"*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione*", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016	ANAC ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità)».
	Il procedimento avviato dal RPCT è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPCT irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza."

Con Comunicato del 14 settembre 2022 ANAC ha richiamato i RPCT al rispetto dell'art. 15, co.2, D.Lgs. 39/2013, ovvero a segnalare tempestivamente casi di possibile violazione delle norme sull'incompatibilità e inconferibilità di incarichi sia all'ANAC, sia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia alla Corte dei conti, ciascuno per l'esercizio delle proprie funzioni. La previsione dell'art. 15 deve essere intesa come un dovere di segnalazione degli RPCT collegato alla loro attività istituzionale di vigilanza interna.

Legislazione Tecnica

Fonte normativa	Obbligo
Art. 1, co. 9, lett. c), L.190/2012	Nei contenuti del PTPCT devono essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.
Art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001	Dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a "fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione".
Art. 8, d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013	I dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a "rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione".

Importanza dei Flussi informativi

Legislazione Tecnica

Fonte normativa	Obbligo
Art. 1, co. 8, l.190/2012	• l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT. • Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli attribuiti al RPCT per la predisposizione del PTPCT nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.
Art. 1, co.14, l.190/2012	• Il RPCT riferisce all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.
Art. 1, co. 7, l.190/2012	• Il RPCT segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione. • Al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, viene stabilito che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

Legislazione Tecnica

- Il RPCT può esercitare le sue funzioni solo se in possesso di autonomia ed indipendenza
- Il D.Lgs. 97/2016 attribuisce all'organo direttivo il compito di disporre le modifiche organizzative necessarie per garantire al RPCT di operare in serenità e con la struttura organizzativa adeguata
- La normativa si occupa di prevenire e/o reprimere atti ritorsivi verso il RPCT

Fonte normativa	Previsione
«Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione del 18 luglio 2018»	L'ente comunica tempestivamente ad ANAC, a mezzo pec, il **provvedimento di revoca** del RPCT al fine di consentire alla stessa, ove ne ricorrano i presupposti, di formulare la richiesta di riesame entro il termine di 30 gg dall'acquisizione al protocollo. In questo termine l'efficacia del provvedimento di revoca è sospesa. Le misure discriminatorie verso il RPCT sono segnalate dagli interessati all'ANAC che procede con preliminare valutazione e, eventualmente, con richiesta di riesame.
	• La richiesta di riesame del provvedimento di revoca/misure discriminatorie è trasmessa all'organo di indirizzo dell'ente e al RPCT interessato. • Rispetto alla revoca, la richiesta di riesame comporta il **protrarsi dell'inefficacia del provvedimento di revoca fino alla data di approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame da parte dell'Amministrazione.**

Rapporti con l'organo di indirizzo – Garanzia della posizione di indipendenza

Legislazione Tecnica

Delibera ANAC 955 dell'11 novembre 2020 – segnalazione misure discriminatorie ex art. 1 , co. 7, L. 190/2012 e revoca discriminatoria ex art. 15, co. 3, D.Lgs. 39/2013 nei confronti del RPCT

- A seguito della segnalazione di un RPCT sulla revoca del proprio incarico e di valutazione documentale, ANAC ha richiesto all'ente revocante il provvedimento di revoca, gli atti del procedimento di revoca nonché la documentazione collegata;
- Il RPCT ha rappresentato che la revoca dall'incarico di RPCT fosse priva di motivazione e fosse ritorsiva, in quanto diretta conseguenza di una sua segnalazione su diverse criticità riscontrate;
- Dall'istruttoria ANAC ha accertato che la revoca fosse priva di motivazione e che la presunta riorganizzazione aziendale -indicata dalla società quale motivo della revoca- nei fatti non fosse ravvisabile ma fosse stata creata ad hoc; peraltro il nuovo RPCT nominato era in chiara situazione di incompatibilità essendo anche RUP di procedure di gara e quindi assegnato ad un'attività esposta a rischio corruttivo;
- ANAC ha anche accertato che la stessa revoca difettasse sotto il profilo della forma (in quanto avvenuta con un atto di riorganizzazione) e che il RPCT durante il proprio incarico aveva correttamente operato;
- ANAC ha pertanto qualificato la revoca come misura ritorsiva, ritenendo sussistente una correlazione tra le attività svolte dal RPCT e la revoca stessa;
- All'esito dell'istruttoria ANAC ha deliberato di chiedere agli organi apicali il riesame del provvedimento di riorganizzazione, implicitamente contenente la revoca.

La richiesta di riesame comporta il protrarsi dell'inefficacia del provvedimento di revoca fino alla data di approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame

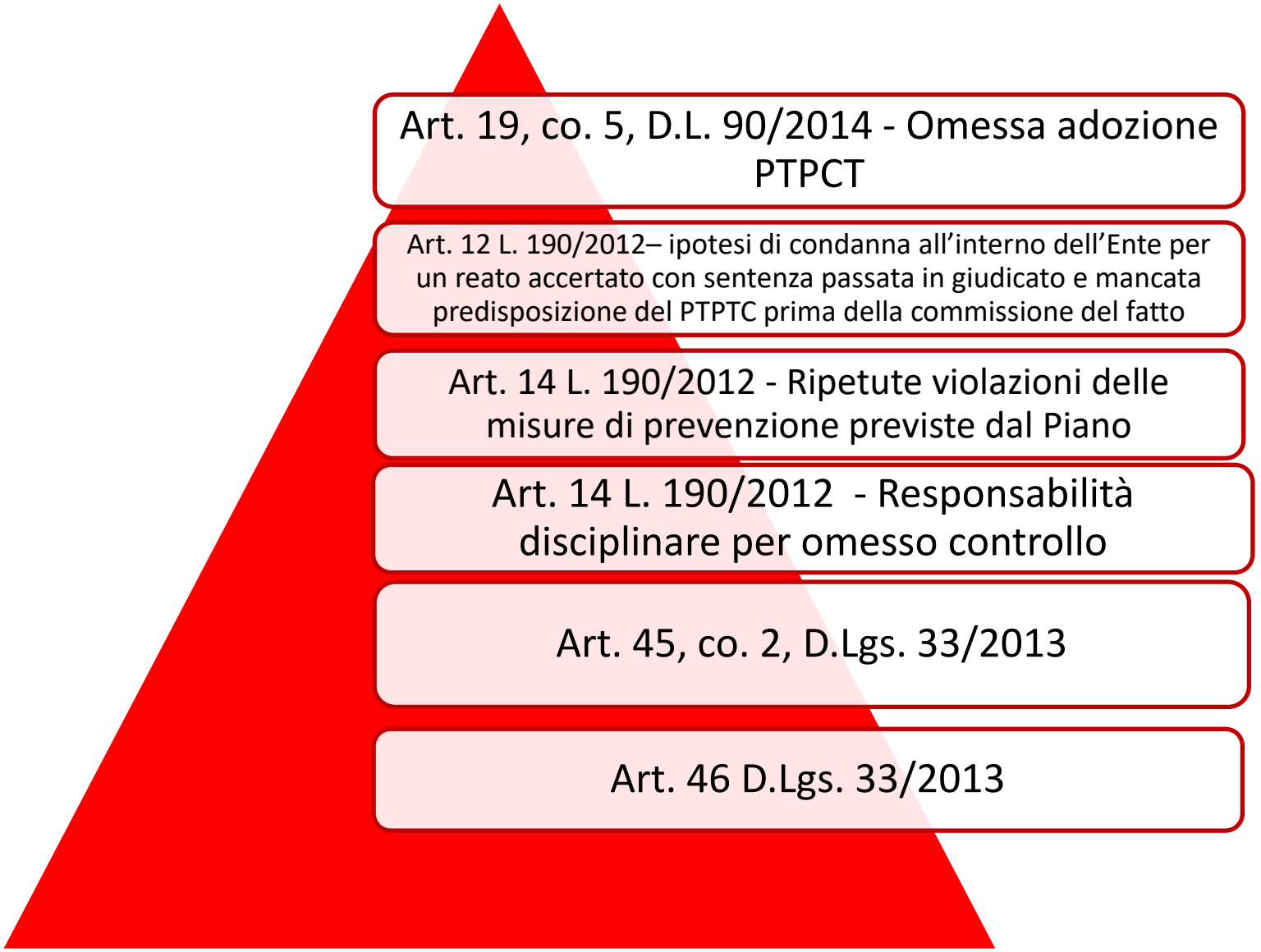
ANAC, ricevuto dall' Amministrazione il provvedimento di riesame, ne prende atto eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra la revoca e l'attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

Fonte normativa	Obbligo
Art. 43, d.lgs 33/2013	Controlla l'adempimento da parte dell'ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV, ad ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Art 15, d.lgs. 39/2013	Segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni, tra gli altri anche all'ANAC. La stessa norma prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte nel ruolo.
Art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62	Comunica ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.
Art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013	Controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.

Legislazione Tecnica



Legislazione Tecnica



- Art. 12 - «In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, ***salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano*».**

- Art. 14 – «In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (…) risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (….) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, ***salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano***».

- Art. 14 – «La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare».

- (….) ***salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano***.
- (…) ***salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano***

In merito al PTPTC adottato, il RPCT per non incorrere in responsabilità fornisce prova di avere osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 della L. 190/2012, ovvero di avere:

- individuato aree a rischio e le relative misure di contrasto;
- previsto obblighi di informazione e flussi informativi;
- definito le modalità di monitoraggio;
- individuato specifici obblighi di trasparenza, ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- verificato l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità;
- proposto modifiche del Piano in caso di accertate significative violazioni o di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- Verificato l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- individuato il personale da inserire nei programmi di formazione;
- vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Art. 1, co. 13, L. 190/2012 - la sanzione disciplinare a carico del RPCT «non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi».

Legislazione Tecnica

Art. 46 del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che:

- l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
- il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico

costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Tali responsabilità non si attivano **qualora il RPCT provi che l'inadempimento degli obblighi è dipeso da causa a lui non imputabile.**

Per questo è fondamentale che nel PTPC, sezione trasparenza, siano chiaramente individuati i soggetti responsabili cui spetta l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati (in proposito si rinvia alla parte III, § 4. "La trasparenza" del presente PNA).

La verifica delle trasmissione ad ANAC del file ex art. 1, co. 32, L. 190/2012 è tra i compiti del RPCT.

Legislazione Tecnica

Nella pratica, il RPCT deve vigilare attraverso un'attività di controllo

Il PNA 2019 chiede 2 attività di controllo specifiche

Monitoraggio

Monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio

Monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento

Riesame

Esame periodico della funzionalità complessiva del sistema anticorruzione

Relazione del RPCT ex art. 1, co. 14, L. 190/2012

Report annuale al Consiglio Direttivo

Art. 1, co. 14, L. 190/2012

« (…) Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione.

Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività».

- La relazione annuale del RPCT è uno strumento di reportistica e di controllo.
- È un atto proprio del RPCT e non richiede né l'approvazione né altre forme di intervento degli organi di indirizzo dell'ente.
- Qualora all'interno dell'ente manchi temporaneamente, per qualunque motivo, il RPCT, la relazione dovrà essere comunque predisposta e pubblicata a cura dell'organo competente all'adozione del PTPCT/sostituto RPCT.
- La relazione si predispone su un Modello fornito da ANAC o mediante il servizio di generazione automatica della relazione annuale, dopo avere completato l'inserimento dei dati relativi alla Sezione PTPCT e Scheda Monitoraggio reperibili in Piattaforma.
- La Relazione annuale generata automaticamente può essere integrato ma solo formalmente.
- La relazione va pubblicata nella Sez. AT/altri contenuti/anticorruzione.
- Nel caso in cui la Relazione venga svolta utilizzando il Modello fornito da ANAC, la scheda contenente la Relazione deve essere pubblicata nello stesso formato rilasciato dall'Autorità (non scansionato), in modo da permettere ad ANAC l'elaborazione dei dati. **La pubblicazione in formati diversi da quello rilasciato da ANAC equivale alla mancata predisposizione e pubblicazione della scheda.**
- La relazione annuale deve contenere un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione della corruzione con riguardo ai seguenti ambiti: gestione dei rischi, formazione in tema di anticorruzione, codice di comportamento, altre iniziative e sanzioni.
- La relazione va condivisa con il Consiglio Direttivo e potrebbe risultare utile anche la condivisione con l'organo di revisione.

Struttura della Relazione – scheda excel

Anagrafica	indicazione del RPCT o, in sua mancanza, indicazione dell'organo di indirizzo
Considerazioni generali	valutazioni generali del RPCT in merito all'effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e al proprio ruolo all'interno dell'ente
Misure anticorruzione	informazione sull'adozione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione formulando un giudizio sul livello di adempimento oppure, laddove le misure non siano state attuate sulle motivazioni della mancata attuazione; alcune domande sono facoltative in un'ottica di semplificazione e anche per tener conto delle specificità degli enti. Vi è poi una colonna «ulteriori informazioni» dove si da evidenza delle motivazioni

Struttura della Relazione generata dalla Piattaforma di acquisizione dei dati sui PTPCT

- Dopo aver compilato l'inserimento dei dati nei moduli Anagrafica, Piano Triennale e Monitoraggio Attuazione, è possibile scaricare il documento word «bozza della relazione annuale del RPCT».
- Il contenuto della Relazione viene elaborato sulla base dei dati che sono stati inseriti dal RPCT nella stessa piattaforma. Ciò significa che se non sono state inserite le informazioni relative al PTPCT e al Monitoraggio non sarà possibile generare la relazione.
- Una volta generata la relazione, il RPCT non può alterare i dati inseriti; il RPCT può soltanto integrare il contenuto inserendo ulteriori informazioni nelle note alla fine di ogni paragrafo e può migliorare la formattazione del documento.
- **Su specifica indicazione di ANAC bisogna integrare la Relazione generata con un'informativa sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, indicando le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.**
- La relazione predisposta dalla Piattaforma è suddivisa nelle seguenti sezioni:
 - ✓ Anagrafica amministrazione
 - ✓ Anagrafica RPCT
 - ✓ Rendicontazione misure generali
 - ✓ Rendicontazione misure specifiche
 - ✓ Monitoraggio gestione del rischio
 - ✓ Monitoraggio procedimenti penali
 - ✓ Monitoraggio procedimenti disciplinari
 - ✓ Considerazioni generali
 - ✓ Monitoraggio misure specifiche

Legislazione Tecnica

MONITORAGGIO SULL' ATTUAZIONE DELLE MISURE

- Il PTPCT è un documento di programmazione: ad esso deve logicamente seguire un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle misure.
- L'Ordine prevede e descrive il sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure nel PTPCT.
- **La responsabilità del monitoraggio è del RPCT.**
- Il monitoraggio consiste nella verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione da parte dell'Ordine.
- L'attività di monitoraggio deve essere adeguatamente pianificata e documentata in un **piano di monitoraggio annuale** che dovrà indicare:
 - i processi/attività oggetto del monitoraggio;
 - le periodicità delle verifiche;
 - le modalità di svolgimento della verifica;
 - gli indicatori
- Oltre alle verifiche programmate nel piano di monitoraggio, il RPCT darà seguito a controlli non pianificati e conseguenti a segnalazioni (whistleblowing, accessi, etc.).
- Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

PNA 2022 in consultazione contiene indicazioni sul monitoraggio «proporzionali» alla dimensione degli enti

Legislazione Tecnica

PIATTAFORMA ANAC

- Un supporto al monitoraggio deriva dall'utilizzo della piattaforma di acquisizione e monitoraggio dei PTPCT.
- La piattaforma si compone di 3 sezioni (anagrafica, acquisizione PTPCT, monitoraggio).
- Mediante la compilazione della terza sezione Monitoraggio si attua il controllo delle misure generali e specifiche; la sua compilazione può essere fatta solo se precedentemente è stata popolata la sezione 2.

La macro sezione «Monitoraggio misure generali» contiene domande in merito a:

- Codice di comportamento;
- Rotazione del personale;
- Conflitto di interessi;
- Whistleblowing;
- Formazione;
- Trasparenza;
- Pantouflage;
- Commissioni e conferimento di incarichi in casi di condanna;
- Patti di integrità;
- Attuazione misure generali

La macro sezione «Monitoraggio misure specifiche» contiene domande in merito a:

- Misure controllo;
- Misure trasparenza;
- Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- Misure di regolamentazione;
- Misure di semplificazione;
- Misure di formazione;
- Misure di rotazione;
- Misure di disciplina del conflitto di interessi;
- Attuazione delle misure specifiche

La macro sezione «Monitoraggio dati generali» si divide in:

- Segnalazioni ricevute (di eventi corruttivi);
- Procedimenti disciplinari (a carico dei dipendenti);
- Denunce (a carico dei dipendenti);
- Procedimenti penali (a carico dei dipendenti);
- Segnalazioni RPCT su PTPCT;
- Considerazioni generali sull'efficacia dell'attuazione del PTPCT e sul ruolo del RPCT; vengono espresse attraverso un giudizio di idoneità (idoneo, parzialmente idoneo, non idoneo)

Legislazione Tecnica

RIESAME PERIODICO DELLA FUNZIONALITÀ COMPLESSIVA DEL SISTEMA

- Il processo di gestione del rischio è organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo".
- Ogni ente definisce la frequenza del riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e gli organi da coinvolgere nel riesame. E' opportuno che tale attività abbia una frequenza almeno annuale per supportare la redazione del PTPC del triennio successivo.
- Il riesame è un momento di confronto tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell' ente affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati per potenziare gli strumenti in atto e promuoverne di nuovi.
- Il riesame riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.
- Il riesame periodico è coordinato dal RPCT ma dovrebbe essere realizzato con il contributo degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (OIV e organismi equivalenti) e/o delle strutture di vigilanza e audit interno.

- La normativa non declina i poteri di vigilanza e controllo del RPCT chiedendogli, al contrario, di occuparsi del **generale obiettivo di predisposizione e verifica del sistema di anticorruzione.**

- Il potere del RPCT è centrato sulla prevenzione e i poteri di controllo/verifica sono poteri funzionali.

- **Non spetta al RPCT l'accertamento di responsabilità dei fatti oggetto di segnalazione**; il RPCT si riferisce agli organi preposti sia interni che esterni all'ente quali sistema controllo interno dell'Ordine, Corte dei Conti, magistratura.

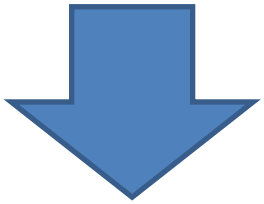
- Il RPCT non può:
 - svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente;
 - esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti

a pena di sconfinare nelle competenza dei soggetti a ciò preposti.

- Nel caso gli venga segnalata una disfunzione o fenomeno corruttivo, il RPTC deve:
 - preliminarmente svolgere una valutazione sul *fumus*;
 - successivamente verificare se nel PTPCT vi siano misure volte a prevenire il tipo di fenomeno segnalato;
 - se nel PTPCT esistono misure di prevenzione adeguate, richiedere per iscritto ai responsabili dell'attuazione delle misure informazioni e notizie sull'attuazione delle misure stesse rappresentando le ragioni della richiesta;
 - qualora, invece, non risulti mappato il processo in cui si inserisce il fatto riscontrato o segnalato ovvero le misure manchino o non siano ritenute adeguate, procedere con la richiesta scritta di informazioni e notizie agli uffici responsabili su come siano state condotte le attività istituzionali su cui si innesta il fenomeno di presunta corruzione riscontrato o segnalato, rappresentando le ragioni della richiesta.
- ANAC ritiene non spetti al RPCT monitorare il rispetto degli atti di regolazione adottati dall'ente a meno che da tali atti non siano state tratte misure di prevenzione inserite nel PTCP.
- In sintesi, non spetta, al RPCT il controllo sullo svolgimento dell'ordinaria attività di un ente.

Legislazione Tecnica

E se il RPCT non è in rapporto organico con l'Ordine ma è un Consigliere?



PNA 2016

Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere.

In questi casi, è auspicabile, al fine di prevedere forme di responsabilità collegate al ruolo di RPCT, che i Consigli nazionali, gli ordini e collegi territoriali - nell'impossibilità di applicare le responsabilità previste dalla l. 190/2012 ai consiglieri- definiscano e declinino forme di responsabilità almeno disciplinari, ai fini delle conseguenze di cui alla predetta legge, con apposite integrazioni ai propri codici deontologici.

- L'incarico di RPCT si configura come «aggiuntivo» rispetto ad altri incarichi.
- Ciò richiede l'implementazione di misure organizzative e di supporto al RPCT.
- Ciò richiede l'approntamento di tutele che mettano il RPCT a riparo da possibili ritorsioni.
- A garanzia dello svolgimento in autonomia dell'incarico di RPCT rileva la «stabilità e durata dell'incarico» sottostante.
- La durata dell'incarico di RPCT deve essere fissata tenendo conto della circostanza che l'attività di RPCT non è esclusiva; la durata, pertanto, deve essere correlata alla durata del contratto sottostante all'incarico già svolto; è opportuno darne indicazione nell'atto di nomina.
- Nel caso di RPCT Consigliere la durata dell'incarico coincide con la durata del mandato; è opportuno che la nuova consiliatura proceda immediatamente alla nomina di altro RPCT e agevoli il passaggio di consegne.
- Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica dell'incarico sottostante, ANAC ritiene opportuno che quello di RPCT prosegua fino al termine della scadenza naturale del contratto connesso al primo incarico (o fino alla scadenza eventualmente prevista nel PTPCT).

Dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di ***eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati***.
Restano naturalmente fermi i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale.

Legislazione Tecnica

- Successivamente all'entrata in vigore del GDPR sono stati formulati quesiti all'ANAC per chiarirne la compatibilità con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013.
- L' art. 2-ter del Codice Privacy, in continuità con il vecchio art. 19, stabilisce che la base giuridica per il trattamento di dati personali svolto per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all'esercizio di pubblici poteri «è costituita esclusivamente da una **norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento**».
- Gli enti, pertanto, prima di pubblicare dati/documenti contenenti dati personali, verificano che la normativa di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda effettivamente l'obbligo di pubblicazione.
- La pubblicazione deve rispettare i principi dell'art. 5 del GDPR: liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di accountability.
- Art. 7 bis, co. 4, d.lgs. 33/2013 - «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni ***provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione***». A tal riguardo si rinvia alle più specifiche Linee Guida del Garante (GU n. 134 del 12 giugno 2014).

Il DPO svolge specifici compiti, anche di supporto, all'ente essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Legislazione Tecnica

- Il RPCT è sempre interno all'ente; qualora il DPO sia individuato fra interni, ANAC ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT: la sovrapposizione dei due ruoli, infatti limiterebbe l'effettività delle attività riconducibili alle due diverse funzioni.
- Eventuali eccezioni possono essere ammesse per **enti di piccoli dimensioni e in presenza di adeguata motivazione.**
- Analogo orientamento è espresso dal Garante Privacy secondo cui *«(….) l'attribuzione delle funzioni di RPD al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, considerata la molteplicità degli adempimenti che incombono su tale figura, potrebbe rischiare di creare un cumulo di impegni tali da incidere negativamente sull'effettività dello svolgimento dei compiti che il RGPD attribuisce al RPD*».
- Il DPO è figura di riferimento anche per il RPCT, anche se non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Nel caso delle istanze di riesame in tema di accesso generalizzato (decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante), il RPCT si può avvalere del supporto del DPO quale collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante. Ciò anche se il DPO sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

Grazie per l'attenzione!

Rosalisa Lancia
Area Formazione e Consulenza
Legislazione Tecnica

consulenza@legislazionetecnica.it
www.legislazionetecnica.it

©Copyright Legislazione Tecnica 2022
Il presente materiale è di proprietà di Legislazione Tecnica. La riproduzione, l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi